

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(180)

INDICE

<i>RESOCONTI:</i>	<i>Pag.</i>
GIUSTIZIA (2°)	33
BILANCIO (5°)	
— <i>Sottocommissione pareri</i>	39
LAVORO (11°)	
— <i>Sottocommissione pareri</i>	39
GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE	
— <i>Sottocommissione pareri</i>	40

GIUSTIZIA (2^a)

GIOVEDÌ 13 APRILE 1978

Presidenza del Presidente
VIVIANI*Interviene il Ministro di grazia e giustizia Bonifacio.**La seduta ha inizio alle ore 10,55.***IN SEDE REFERENTE****« Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme penali e processuali per la previdenza e la repressione di gravi reati » (1148).**

(Seguito e conclusione dell'esame).

Il relatore Coco, intervenendo in sede di replica, si limita ad alcune considerazioni generali sul disegno di legge nel suo complesso, riservandosi di esprimere le proprie considerazioni sugli emendamenti in sede di esame degli stessi.

Riferendosi a taluni rilievi emersi nella discussione, secondo cui il provvedimento potrebbe rappresentare un passo pericoloso a scapito del garantismo processuale del sistema — o, viceversa, che in questo momento vada privilegiata la tutela dell'ordine e della sicurezza generale rispetto alla tutela del cittadino — sottolinea come in realtà tali contrapposte tendenze non vadano sacrificate l'una all'altra, bensì conciliate: non si può infatti parlare di tutela della sicurezza generale e dell'ordine, in contrasto con i diritti fondamentali dell'imputato, che esistono proprio per impedire la condanna di cittadini innocenti.

Riguardo ai singoli punti del provvedimento, non può che ribadire quanto ha affermato in sede di relazione, non essendo state sostanzialmente avanzate critiche negative da parte dei commissari. In particolare, restano valide le considerazioni già espresse a proposito dell'articolo 5 (sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato e dal fermato); sottolinea anche che la nuova normativa sulle intercettazioni telefoniche non è stata fatta segno di particolari critiche.

Il ministro Bonifacio, dopo aver rilevato l'estrema importanza che riveste il provvedimento in esame, formula alcune considerazioni, riservandosi di approfondirle successivamente in Assemblea.

Il Governo si assume la piena responsabilità del decreto-legge sottoposto oggi alle Camere per la conversione. Tuttavia, pur senza alterare il ruolo costituzionale del Governo e del Parlamento, è sembrato indispensabile rilevare l'orientamento di massima dei partiti della maggioranza sull'opportunità e sull'utilità di un tal tipo di misura.

A proposito del parere espresso sul provvedimento, di propria iniziativa, dal Consiglio superiore della magistratura, che egli ha trasmesso al presidente Viviani, dopo che gli era pervenuto e come gli era parso corretto, è convinto dalla utilità e dalla necessità di un coordinamento tra i poteri dello Stato, a condizione che si resti responsabilmente nell'ambito di quanto stabilito dalla Costituzione.

Quando si esaminano simili provvedimenti si risorge sempre l'interrogativo di fondo sugli orientamenti della nostra legislazione. Infatti, pur credendo nella validità dell'istituto della codificazione, non se ne può mi-

tizzare il valore: le codificazioni appartengono ad un'epoca di relativa stabilità, mentre quando vi sono profonde e drammatiche mutazioni del tessuto sociale e civile, fino ad originare episodi come quelli ai quali assistiamo, occorre anche l'intervento di una legislazione speciale. Sarebbe un gravissimo errore non dare una risposta ai problemi del momento, esaltando la funzione del diritto, che non è altro che quella di uno strumento per intervenire nella realtà storica di una determinata società.

Se è vero che in questi anni vi è stato un proliferare forse eccessivo di provvedimenti in materia penale, è pur vero che questi sono stati anni di estreme tensioni e di cambiamenti. La nostra legislazione penale ha, ultimamente, attraversato due fasi: nella prima vi è stata una notevole apertura dell'ordinamento a favore delle libertà e delle garanzie dei cittadini; nella seconda, che è quella attuale, sarebbe tragico che non ci si accorgesse dei bisogni del momento e, a causa dell'inerzia del legislatore, si permettesse l'allargamento del fossato fra il diritto e la società. Se non si desse, nell'ambito della Costituzione, una adeguata risposta ai problemi drammatici che oggi ci travagliano, crescerebbe nel Paese la sfiducia verso le istituzioni democratiche, mentre si deve dimostrare che la democrazia è in grado da sola di difendere lo Stato e la collettività. È dunque in questo spirito che si deve valutare il decreto-legge n. 59.

Le forze politiche tutte, ed il Governo, adempiono al preciso dovere di non introdurre nell'ordinamento norme che scalfiscono la Costituzione, ma di usare tutte le misure che, con essa compatibili, servano a salvare la democrazia: nel rispetto assoluto della Costituzione si devono dunque occupare tutti gli spazi che essa non solo consente, ma obbliga a riempire.

In particolare, su due norme che caratterizzano il decreto-legge si è acceso un ampio dibattito in Parlamento e nell'opinione pubblica. È necessario perciò ribadire come sia infondata la tesi che l'articolo 5 del decreto-legge violi l'articolo 24 della Costituzione. A tal uopo occorre delineare per sommi capi la storia delle pronunce della Corte costi-

tuzionale che hanno allargato l'ambito dell'intervento del difensore nel processo: esse infatti avevano tratto origine da una ordinanza del giudice istruttore di Roma che reputava, in base al disposto dell'articolo 3 della Costituzione, che si creasse una disparità di trattamento a seconda che l'imputato fosse sottoposto a istruzione formale o a sommaria. Ora, l'articolo 3 della Costituzione poteva essere soddisfatto attraverso due vie: o eliminando comunque la presenza del pubblico ministero nell'istruzione, o lasciandolo, ma ammettendo al contempo il difensore; soluzione quest'ultima che venne adottata, in base alla considerazione che la presenza del pubblico ministero sembrava essere essenziale e quella del difensore realizzasse meglio la pienezza del diritto di difesa. C'è stata poi tutta una giurisprudenza della Corte costituzionale che ha allargato le garanzie a favore dell'imputato — introdotte dalla novella del 1955 per l'istruzione formale — prima all'istruzione sommaria e poi agli atti preliminari, in base alla considerazione che sembrava assurdo che l'imputato godesse di certe garanzie solo quando la istruzione veniva condotta dal giudice istruttore, tanto più che gli atti assunti prima dell'inizio dell'istruzione formale mantenevano un ugual valore, ledendo, in questo caso sì, l'articolo 24 della Costituzione.

Ciò posto, bisogna chiedersi quale sia lo obiettivo cui si tende con l'articolo 5. Esso è quello di potenziare la prevenzione — nel cui ambito si colloca anche l'acquisizione immediata di elementi di notizia, al fine di impedire il compimento di altri gravi reati — non essendo sufficiente la mera repressione. È quindi indispensabile che queste informazioni non vengano verbalizzate, nè siano oggetto di rapporto o di testimonianza, affinché il giudice, nel suo libero convincimento, non ne sia influenzato. Poichè questa è la logica del provvedimento, è giusto escludere il difensore da un atto che non ha alcun valore processuale, tanto più che questa disciplina non innova assolutamente nella materia del fermo e dell'arresto.

A proposito dell'articolo 4 — concernente il potere del ministro dell'interno di richiedere copie di atti e di informazioni — non

va mitizzato il segreto istruttorio, che già ora viene spesso violato. Bisogna considerare che il segreto istruttorio è posto a tutela di esigenze legittime, che vanno tutelate considerando peraltro l'evoluzione specifica di un certo tipo di criminalità: se dunque si consente con quanto faceva rilevare ieri in Assemblea il senatore Petrella, che cioè ci si trova di fronte ad una tipologia nuova di criminalità, che spesso dà luogo ad una pluralità di episodi giudiziari, non si può non convenire come, al fine di una efficace prevenzione e per dare al magistrato una conoscenza sufficiente di quanto avviene in altri procedimenti, si debba ricondurre ad unità di visione quanto al giudice, isolato nel singolo episodio criminoso, di fronte ad episodi che lo travalicano, non poteva che sfuggire.

Il Governo ha voluto, con tale norma, infrangere il mito del segreto istruttorio, tenendo presente l'esigenza di non recare turbamento nei rapporti tra i vari poteri dello Stato, come dimostra la possibilità, di cui all'ultimo comma dell'articolo 165-ter, che il giudice dinieghi, con decreto motivato, di dar seguito alla richiesta del ministro, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli al processo in corso.

Conclude sottolineando come egli sia profondamente convinto — anche per le proprie precedenti esperienze — che il Governo si sia mosso nell'ambito degli spazi che la Costituzione consentiva di occupare. La Costituzione e i suoi principi fondamentali costituiscono infatti l'unico punto di riferimento sicuro da offrire in tali frangenti alla società.

Si passa all'esame degli emendamenti al disegno di legge n. 1148. Il senatore Valiante fa proprio, in assenza del presentatore, un emendamento del senatore Guarino diretto a inserire la norma di cui all'articolo 1 nel codice penale quale articolo 420 anziché 419-bis. La proposta è accolta favorevoli il relatore e il Governo. All'articolo 1 sono inoltre accolti due emendamenti del Governo, favorevole il relatore, il primo diretto a sostituire le parole « atti diretti a danneggiare » con quelle « fatto diretto a danneggiare »; il secondo diretto ad aggiungere, al

secondo comma, l'ipotesi di danneggiamento a quella di distruzione, in modo da ampliare — secondo l'illustrazione fattane dal ministro Bonifacio — la sfera di applicazione della norma.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 2. Il Presidente dà lettura dell'emendamento del Governo, diretto a sdoppiare il reato di sequestro, che verrebbe previsto ora non più unitariamente nelle finalità sia di estorsione che di terrorismo o eversione, bensì collocando quello a finalità di terrorismo o eversione fra i delitti contro la personalità interna dello Stato, come articolo 289-bis del codice penale, mentre il sequestro per estorsione resterebbe nella sua sede, fra i delitti contro il patrimonio. A parte tale ricollocazione, la disciplina resterebbe tuttavia invariata — rispetto a quella stabilita nel decreto-legge — fatta eccezione per la esclusione dell'applicazione dell'articolo 69 del codice penale (e cioè del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti) che non verrebbe applicato nè per l'articolo 289-bis nè per la nuova formulazione dell'articolo 630. Il ministro Bonifacio chiarisce le ragioni di quest'ultima modifica e della scissione delle due fattispecie.

Il senatore Agrimi ritiene tale scissione come non sufficiente a porre l'accento sul carattere di terrorismo e di eversione dei reati in questione quale elemento caratterizzante che deve guidare il legislatore ed il giudice nella loro valutazione. Presenta pertanto un emendamento diretto ad applicare la previsione ad altri reati, quali l'omicidio, la rapina e l'intimidazione, qualora debbano essere unificati nella valutazione, tenendo conto del fondamentale carattere e della finalità di terrorismo o di eversione, in modo da colpire il terrorismo e l'eversione quali realtà a sè stanti, indipendentemente dai mezzi violenti con cui sono posti in essere.

La senatrice Tedesco Tatò, pur condividendo l'opinione sottintesa dal senatore Agrimi, che il capitolo del codice penale sui diritti contro la personalità interna dello Stato debba essere riformulato integralmente, reputa non idonea la presente sede per anticipare innovazioni parziali in tal senso. Il senatore Campopiano dubita che sia pos-

sibile individuare l'eversione o il terrorismo come figure a sè stanti indipendentemente dai singoli episodi delittuosi. Il senatore Agrimi ritira la proposta, riservandosi di presentarla nella discussione in Assemblea.

Il senatore Petrella propone un sub-emendamento all'emendamento governativo, sia per la parte diretta a costituire l'articolo 289-bis, che per quella concernente il sequestro a fine di estorsione (art. 630). Il sub-emendamento è diretto a stabilire, al primo comma, un minimo di pena (25 anni), in luogo della sola pena unica di anni 30; a distinguere poi per l'ipotesi unitaria di cui al secondo comma l'eventualità che la morte della persona sequestrata sia una conseguenza non voluta dal reo, da quella in cui la morte sia realmente cagionata dal colpevole: nel primo caso la pena sarebbe diminuita a 30 anni. Il proponente illustra il sub-emendamento facendo presente l'esigenza di coordinare le pene previste con quelle relative alle diverse ipotesi di omicidio e di specificare meglio la fattispecie troppo genericamente descritta nel testo governativo con l'espressione « se dal sequestro deriva la morte della persona sequestrata », in quanto ciò comprenderebbe sia l'omicidio preterintenzionale (ovvero il reato aggravato dall'evento) sia l'omicidio volontario commesso durante il sequestro. Ritiene, conclusivamente, che occorra prevedere una gradualità nelle pene, anche in considerazione degli episodi di sequestri di persona di minore gravità, che secondo le proposte governative verrebbero puniti più dell'omicidio.

Il senatore Luberti propone un sub-emendamento ad entrambe le parti dell'emendamento governativo (articolo 289-bis e articolo 630) diretto ad elevare le pene per l'ipotesi che la persona sequestrata muoia dopo la liberazione in conseguenza di un sequestro: chiarisce che tale ipotesi può anche comprendere quella in cui la morte derivi dai maltrattamenti subiti, nel quel caso si giustificerebbe un aggravamento di pena, secondo la valutazione del giudice, anche quale deterrente per il ravveduto che si disocia, ai fini di prevenire i maltrattamenti.

Il senatore Carraro si dichiara favorevole ad entrambe le parti del sub-emendamento

Petrella, in considerazione del fatto che la graduazione delle pene, in se stessa necessaria, deve partire dal limite superiore invalicabile dell'ergastolo e tenendo conto che, d'altra parte, la rilevanza delle pene è comunque adeguata al fine di influire sul piano psicologico nell'opinione pubblica. Il senatore Carraro condivide anche la proposta del senatore Luberti, in quanto si deve dare una maggiore discrezionalità al giudice per potersi adeguare alla realtà concreta dei delitti. Chiede peraltro una modifica delle misure minime della pena nel sub-emendamento Luberti, modifica che è accettata dal presentatore.

Il ministro Bonifacio dichiara di rimettersi alla Commissione per quanto concerne il sub emendamento del senatore Petrella, tenendo conto che il Governo avrebbe preferito unificare il caso di morte del sequestrato, senza distinguere eventualità difficili da accertare, e tuttavia non intende insistere su tale punto di vista. Il relatore Coco riconosce le ragioni di logica e di sistematica che consigliano di distinguere la morte non voluta da quella voluta; dichiara di essere comunque favorevole alla proposta, purchè si inserisca una precisazione diretta ad includere nelle sanzioni di cui al secondo comma qualsiasi ipotesi di morte del sequestrato come conseguenza del sequestro. È accolto infine il sub emendamento del senatore Petrella ad entrambe le parti dell'emendamento del Governo all'articolo 2. Il senatore Petrella presenta un sub-emendamento di coordinamento all'ultimo comma dell'emendamento del Governo sia riguardo all'articolo 289-bis che riguardo all'articolo 630, in conseguenza dell'approvazione del proprio sub-emendamento di cui sopra: la proposta è accolta.

Riguardo al sub-emendamento del senatore Luberti, il ministro Bonifacio dichiara che il Governo si rimette alla Commissione; il relatore Coco si dichiara favorevole alla parte relativa al nuovo articolo 289-bis, propenderebbe invece per una uguale previsione, senza tener conto della differenziazione proposta dai senatori Luberti e Carraro, per quanto attiene al nuovo articolo 630: su tale problema si rimette alla Commissione. È ac-

colto infine il sub-emendamento Luberti nei termini concordati con il senatore Carraro. Viene posto infine in votazione l'emendamento del Governo all'articolo 2, così come modificato dai sub-emendamenti Petrella e Luberti. Il relatore si dichiara favorevole, condividendo anche la proposta del Governo di escludere l'applicazione dell'articolo 69 del codice penale. È approvato infine l'emendamento del Governo con l'astensione del senatore Agrimi, motivata dalle ragioni da lui sopra illustrate, che lo avevano indotto a presentare l'emendamento sopra menzionato.

All'articolo 4 il ministro Bonifacio chiarisce le ragioni di un emendamento del Governo con il quale si limitano (art. 165-ter) le assunzioni di atti ed informazioni da parte del Ministro dell'interno — in deroga al principio del segreto istruttorio — alle finalità di prevenzione dei reati, in modo da non incidere sulle competenze dell'autorità giudiziaria.

Il senatore Campopiano ritiene che, nonostante tale modifica proposta dal Governo, l'interferenza dell'Esecutivo resti preoccupante. Propone quindi un emendamento al terz'ultimo comma dell'articolo 165-ter, diretto principalmente a sopprimerlo, ovvero, in via subordinata, a sottoporre la trasmissione di elementi di conoscenza d'iniziativa dell'autorità giudiziaria ad un nullaosta del procuratore generale della competente Corte di appello, e ciò al fine di attenuare la portata della norma che potrebbe consentire, a suo avviso, aberrazioni preoccupanti dei magistrati in deroga al segreto istruttorio. Il ministro Bonifacio dichiara che un simile nullaosta configurerebbe un potere gerarchico, nella magistratura, contrario alla Costituzione. Si dichiara quindi contro l'emendamento oppressivo e contro quello in via subordinata. Il senatore Campopiano ritira entrambe le proposte.

Il senatore Rizzo propone un sub-emendamento diretto a sostituire i questori agli ufficiali di polizia giudiziaria nelle funzioni di cui all'articolo 165-ter, primo comma, al fine di evitare una subordinazione degli ufficiali di polizia giudiziaria al Ministro dell'interno, in contrasto con l'articolo 220 del

codice di procedura penale. Il senatore De Carolis ritiene che gli ufficiali di polizia giudiziaria, in quanto appartenenti alle forze di pubblica sicurezza, siano subordinati anche al Ministro per l'interno, mentre l'intervento del questore, che non appartiene alla polizia giudiziaria, costituirebbe una ingerenza nelle più delicate funzioni giurisdizionali: si dichiara quindi contrario alla proposta del senatore Rizzo, che ritira la proposta stessa.

Il senatore Petrella propone un sub-emendamento all'emendamento del Governo, diretto ad escludere il rinvio all'articolo 75 della legge antidroga (legge n. 685 del 1975), in considerazione della formulazione più completa ed incisiva che la disposizione di cui all'articolo 165-ter possiede già nell'articolo 7 della legge antidroga. La proposta è accolta, favorevole il relatore ed il Governo. È accolto infine, favorevole il relatore, l'emendamento del Governo. È accolto quindi un ulteriore emendamento del Governo all'ultimo comma dell'articolo 165-ter.

Sono dichiarati decaduti per assenza del presentatore alcuni emendamenti dell'onorevole Guarino all'articolo 5. Riguardo all'articolo 7 i senatori Petrella e Giglia Tedesco suggeriscono una modifica intesa a garantire una certificazione dell'autorizzazione orale ad eseguire le operazioni di cui all'articolo 226-bis. Su richiesta del Ministro rinunciano a proporre la modifica, riservandosi di sottoporre il problema all'Assemblea. All'articolo 8 è accolto un emendamento di carattere formale del Governo; è dichiarato decaduto un emendamento del senatore Guarino. È accolto all'articolo 10 un emendamento interamente sostitutivo del Governo, diretto ad impostare diversamente la disposizione. All'articolo 11 è accolto un emendamento del Governo al primo comma, che limita strettamente la facoltà attribuita agli organi di polizia. Al terzo comma viene esaminato un emendamento del Governo diretto a prescrivere la comunicazione al procuratore della Repubblica anche dell'ora dell'accompagnamento. Una proposta del senatore Rizzo diretta a consentire una comunicazione alternativa al pretore viene ritirata dopo che il Ministro ha espresso per-

plexità in merito. È accolto infine l'emendamento del Governo, nonché un ulteriore emendamento sempre del Governo con il quale si prescrive l'immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.

Si viene all'esame degli emendamenti all'articolo 12. Il ministro Bonifacio illustra l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo, con il quale l'obbligo delle comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza viene limitato alle cessioni dell'uso degli immobili per una durata superiore ad un mese. Vengono inoltre sostituite le sanzioni penali con sanzioni amministrative, che variano da un minimo di lire 500 mila ad un massimo di lire tre milioni, con devoluzione dei proventi alle amministrazioni comunali. Viene infine stabilito che l'obbligazione retroattiva di cui al terzo comma deve valere soltanto per i contratti in corso dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il senatore Venanzetti ritiene di dover insistere sulle considerazioni già espresse sull'articolo 12 del decreto-legge in sede di discussione generale, in quanto ritiene del tutto inutile tale innovazione, che costituirebbe oltre a tutto un preoccupante ritorno a repressive forme di controllo sulla vita privata dei cittadini, abbandonata ormai da decenni. Ritiene che oltre a tutto la pubblica amministrazione possa perdere credibilità di fronte ai cittadini, che constaterebbero un inutile accumularsi delle comunicazioni presso gli uffici di pubblica sicurezza. Invita quindi il Governo a ritirare la proposta originaria, ovvero, alternativamente, a ridimensionarla prescrivendo soltanto l'accertamento dei dati in questione da parte dei proprietari o locatori, che conserverebbero i dati stessi presso di sé, a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Il senatore Castelli dichiara di condividere le considerazioni del senatore Venanzetti, tanto più in quanto negli enti locali di minori dimensioni, presso i quali le funzioni in questione sarebbero attribuite al sindaco, non esiste alcuna possibilità materiale di assolvere i compiti assegnati loro dall'arti-

colo 12, mentre neppure l'incentivo costituito dalla devoluzione dei proventi delle sanzioni amministrative potrebbe far superare tali difficoltà. Rileva inoltre l'inidoneità della norma a colpire le persone realmente perseguite dalla norma stessa, che troverebbero svariati modi per eludere le disposizioni, che d'altra parte sono assai gravose per la generalità dei cittadini.

Il senatore Luberti ritiene invece che l'innovazione possiede una sua utilità, sia sul piano psicologico, per indurre il titolare ad una maggiore attenzione nel concedere l'uso di immobili, sia per la disponibilità di dati che offre, al momento del bisogno, alle autorità di pubblica sicurezza, anche a prescindere dalla effettiva possibilità di una gestione concreta dei dati. Il senatore Luberti presenta, comunque, un emendamento diretto ad abbattere il minimo della sanzione da lire 500 mila a lire 200 mila, al fine di non aggravare le persone meno abbienti e di conferire maggiore discrezionalità nell'applicazione della sanzione stessa.

Il relatore Coco si dichiara favorevole all'emendamento del Governo, pur esprimendo notevoli perplessità sul limite minimo di un mese stabilito per l'obbligo di denuncia, in quanto ritiene che tale limite potrebbe render vana la intera innovazione, e riservandosi di ricercare, ai fini dell'esame in Assemblea, una soluzione che faccia salve le opposte esigenze.

Il ministro Bonifacio, dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni espresse dal senatore Luberti sull'articolo 12 del decreto-legge e sull'emendamento sostitutivo del Governo, afferma che l'innovazione può costituire comunque un discreto ausilio nella lotta alle eccezionali forme di delinquenza colpite dal decreto-legge, una misura che può essere efficace, se considerata nell'insieme cumulativo di tutte le misure predisposte con il decreto stesso, e che d'altra parte non costituisce un onere gravoso per il cittadino. Dichiara poi di accettare il subemendamento del senatore Luberti, che viene infine accolto, favorevole il relatore.

Il senatore Carraro presenta un sub-emendamento diretto a precisare meglio i destinatari dell'obbligo di effettuare le comunicazioni all'autorità di pubblica sicurezza ed un ulteriore sub-emendamento diretto a sostituire l'espressione « vigili urbani » a quella « guardie del comune », di cui al quarto comma dell'emendamento del Governo. Il Ministro dichiara di accettare quest'ultima modifica. Riguardo alla prima proposta, il senatore Carraro, dietro richiesta del Ministro, si riserva di sollevare il problema in Assemblea.

Il senatore Rizzo prospetta l'opportunità che i compiti assegnati dall'emendamento del Governo alle amministrazioni comunali vengano invece deferiti sempre alle autorità di pubblica sicurezza: si riserva di sollevare il problema in Assemblea.

Il senatore Rosi presenta un emendamento diretto a colpire con la risoluzione di diritto i contratti di cessione dell'uso degli immobili, ove non si osservino le disposizioni dell'articolo 12; nonchè un secondo emendamento diretto a ritardare dal 30 giugno al 30 settembre 1977 la decorrenza dell'obbligo di cui al terzo comma. Dopo un breve dibattito ritira le proposte, riservandosi di presentarle in Assemblea.

Il senatore De Carolis si riserva di proporre in Assemblea i problemi sollevati da un emendamento del senatore Guarino all'articolo 12, dichiarato decaduto per assenza del presentatore.

È posto in votazione infine l'emendamento interamente sostitutivo del Governo, con le modifiche di cui sopra. Si astengono il senatore Castelli, per le ragioni sopra illustrate; il senatore Agrimi, in quanto consente con la proposta del senatore Venanzetti di ridimensionare l'innovazione del Governo e si riserva di presentare una norma in tal senso in Assemblea; il senatore Venanzetti per le ragioni sopra riportate, riassumentesi nella proposta formulata ora dal senatore Agrimi, convalidata dall'esigenza che il titolare degli immobili conservi, comunque, presso di sé i dati prescritti dalla legge.

È accolto infine l'emendamento del Governo e si dà mandato al senatore Coco di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 59, con le proposte della Commissione e riportando le considerazioni emerse nel dibattito.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 18 aprile, alle ore 9,30 e 16,30, mercoledì 19 aprile alle ore 9,30 e 16,30 e giovedì 20 aprile, alle ore 9,30 e 16,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, eccettuato il disegno di legge approvato.

La seduta termina alle ore 14.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 APRILE 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo e con la partecipazione del sottosegretario alla marina mercantile Rosa, ha adottato la seguente deliberazione su emendamenti al disegno di legge in stato di relazione:

1008-A — « Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale »: *parere favorevole condizionato all'introduzione di taluni emendamenti.*

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 APRILE 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Manente Comunale, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2ª Commissione:

216 — « Prescrizione dei crediti dei lavoratori nei rapporti di lavoro subordinato e prescrizione dell'azione di risarcimento da inadempimenti contributivi », d'iniziativa dei senatori Terracini ed altri: *rinvio dell'emissione del parere;*

1014 — « Modifiche ed integrazioni agli articoli 2935 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro », d'iniziativa dei deputati Ballardini ed altri; Almirante ed altri e Roberti, approvato dalla Camera dei deputati: *rinvio dell'emissione del parere.*

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 13 APRILE 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Scelba, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 1ª Commissione:

1044 — « Smaltimento dei rifiuti solidi »: *parere favorevole con osservazioni.*